

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” 2^ sottofase Azione 1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rigetto ricorso gerarchico dell'impresa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;
- PREMESSO** che in data 01/02/2010 l'impresa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla 2^ sottofase della Misura 123 del PSR 2007-2013;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1265/2010 del 20/04/2010, è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande relative alla Misura 123. Nella suddetta graduatoria l'istanza dell'impresa xxxxxxx si collocava nell'elenco delle *"Domande ammissibili non finanziabili: budget insufficiente"*;

PREMESSO che, con nota prot. n. 6060 del 10/02/2012, notificata il 16/02/2012, il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha comunicato all'impresa che, a seguito di uno scorrimento della graduatoria, l'istanza era stata inserita nell'elenco delle "Domande ammissibili finanziabili" e le veniva assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali previsti dal bando;

PREMESSO che in data 30/05/2012 il tecnico incaricato dall'Ufficio istruttore ha effettuato il sopralluogo in azienda, riscontrando che gli impianti oggetto del finanziamento erano in parte già realizzati, e che l'impianto fotovoltaico risultava sovradimensionato rispetto al fabbisogno aziendale calcolato in base alle bollette Enel e alle schede tecniche dei macchinari presentate;

PREMESSO che con nota prot. n. 77772 del 14/11/2012 l'Ufficio istruttore ha richiesto all'impresa un'integrazione documentale;

PREMESSO che in data 26/11/2012 l'impresa xxxxxxx ha trasmesso la seguente documentazione: 1) relazione tecnica impianto fotovoltaico con dimostrazione del fabbisogno energetico dell'oleificio e dimensionamento dell'impianto necessario per l'autoconsumo; 2) schede tecniche dei materiali da installare; 3) n. 5 fatture relative all'impianto fotovoltaico;

PREMESSO che con nota prot. n. 11775 del 19/02/2013, notificata il 21/02/2013, il Servizio Territoriale ha comunicato all'impresa, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda, con assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni scritte e/o documentazione, per la seguente motivazione: *"Ai sensi delle disposizioni del Ministero dello Sviluppo*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

Economico del 05/05/2011, art. 5, l'impianto fotovoltaico, già realizzato al momento del sopralluogo per complessivi Kw 71,43, non è finanziabile, in quanto nettamente superiore al fabbisogno aziendale. Non risulta infatti divisione inequivocabile tra impianto a servizio dell'oleificio e impianto extra fabbisogno. Si rimarca peraltro che il fabbisogno dichiarato non viene giustificato né dalle bollette ENEL né dalle schede tecniche esibite a questo ufficio”;

PREMESSO

che con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 26/02/2013 sono state presentate le memorie avverso il preavviso di rigetto, nelle quali l'impresa ha eccepito sostanzialmente che: **1)** ha realizzato l'impianto fotovoltaico terminando i lavori il 29/12/2010, con il Conto Energia (D.M. 19/02/2007), quindi prima dell'entrata in vigore del D.M. 05/05/2011 richiamato nel preavviso di rigetto. Per cui, sarebbe stato più appropriato richiamare il D.M. 06/08/2010 o meglio il D.M. 19/02/2007 in vigore al momento di approvazione della misura. In entrambi i D.M. citati non viene imposto nessun limite relativamente al dimensionamento dell'impianto per la cumulabilità degli incentivi, limite invece imposto nel D.M. 05/05/2011, successivo però al P.S.R. e alla realizzazione dell'impianto; **2)** nel bando, all'art. 11 viene precisato che in linea generale sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda; **3)** Nel bando, riguardo le varianti, viene precisato che qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere più funzionale l'intervento, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste né prevedibili all'atto della progettazione, quale anche il reperimento sul mercato di nuove tecnologie, possono essere effettuate delle varianti. Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera, tra l'altro, le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; **4)** nel caso specifico il progetto è stato “ripescato” quando le opere erano già realizzate, anche se in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

fase esecutiva si è comunque proceduto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico dimensionandolo in previsione delle apparecchiature e macchinari da acquistare sia come già previsto nella domanda di finanziamento, sia in previsione di altri acquisti futuri. Queste considerazioni hanno portato alla realizzazione di un impianto con due sezioni distinte e facilmente identificabili, una con potenza di 41,83 KWp per coprire l'autoconsumo annuale, e l'altra di 29,61 KWp nell'ottica rivolta a sopperire ai picchi di potenza richiesta creando una disponibilità di 71,44 KWp. La potenza di 41,83 KWp è quella necessaria per il fabbisogno aziendale come specificato alla pag. 7 della relazione tecnica. La sezione dell'impianto di 41,83 KWp è descritta in detta relazione alle pag. 8-9-10-11 ed è identificabile in loco inequivocabilmente. Le due sezioni di impianto fanno capo ad una unica cabina Enel di media tensione che rispecchia tutte le prescrizioni indicate alla pag. 13 della relazione. Non risultano disposizioni o norme specifiche sulla divisione inequivocabile dell'impianto se non l'identificabilità dei componenti in loco e la dimostrazione desunta dalla relazione di accompagnamento al progetto di impianto e agli schemi elettrici allegati alle memorie.

Per quanto sopra rappresentato, l'impresa ha chiesto una rivalutazione dell'ammissibilità della domanda di contributo per la sezione di impianto pari a 41,83 Kwp, come previsto negli elaborati progettuali, restando a suo carico le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto per la potenza eccedente;

PREMESSO

che le controdeduzioni presentate dall'impresa non sono state ritenute accoglibili. Pertanto, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese n. 1090 del 20/03/2013, notificata all'impresa il 29/03/2013, è stato comunicato il rigetto dell'istanza di finanziamento, con la seguente motivazione: *"l'impianto fotovoltaico, già realizzato al momento del sopralluogo per complessivi Kw 71,43, non è finanziabile in quanto nettamente superiore al fabbisogno aziendale. Non risulta divisione inequivocabile tra impianto a servizio dell'oleificio (richiesto a finanziamento) e impianto extra fabbisogno"*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

(non richiesto a finanziamento). Si rimarca peraltro che il fabbisogno aziendale non viene dichiarato né giustificato dalle bollette Enel e neppure dalle schede tecniche dei macchinari presentate a questo Ufficio”;

PREMESSO

che il 26/04/2013 l'impresa ha presentato ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento, eccependo che: **A)** il contributo richiesto in domanda è riferito ad un impianto fotovoltaico della potenza di 50,00 KWp e non di 71,43 come indicato nel provvedimento; **B)** l'impianto della potenza di 71,43 KWp è stato realizzato (presentando un'unica richiesta autorizzativa al Comune di Riola Sardo in data 27/07/2010) in due sezioni distinte tra loro. Esso è costituito da n. 3 generatori, dei quali i numeri 1 e 2 costituiscono la sezione 1 della potenza di 41,83 KWp; la sezione 2 è invece identificata dal generatore 3 della potenza di 29,61 KWp. La suddivisione delle due sezioni è quindi inequivocabile; **C)** *“il fabbisogno aziendale è stato dimostrato con la produzione di n. 24 bollette Enel, anni 2011 - 2010, e n. 7 schede tecniche di altrettanti macchinari non ancora utilizzati. Nella relazione tecnica consegnata in data 26/11/12 a pag. 6-7 utilizzando i dati tecnici (fonte ENEA), le bollette Enel degli ultimi 2 anni e le schede tecniche delle macchine non ancora comprese nei consumi elettrici delle bollette e seguendo normali criteri di calcolo elettrico per il dimensionamento di un impianto fotovoltaico è stata determinata la necessità di un impianto della potenza di 46,37 KWp. Nel caso specifico vista la suddivisione naturale dell'impianto, si identifica nella SEZIONE 1, costituita dai generatori 1 e 2, che raggiunge una potenza pari a 41,83 KWp la produttività necessaria a coprire il fabbisogno aziendale (...).”*

L'impresa rappresenta che *“per fugare qualsiasi eventuale residua remora circa l'individuazione inequivocabile della sezione dedicata all'autoproduzione dell'Oleificio”* si rende disponibile a fare installare dall'Enel un ulteriore contatore dedicato esclusivamente alla sezione 1 dell'impianto. A tale riguardo, la Ricorrente osserva che lo stesso bando contempla la possibilità di effettuare delle varianti al progetto originario *“qualora in fase esecutiva si*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere più funzionale l'intervento, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste né prevedibili all'atto della progettazione”, e argomenta che “il caso specifico che ci riguarda è sicuramente determinato da circostanze non previste né prevedibili al momento della realizzazione dell'opera”;

EVIDENZIATO che il paragrafo del bando richiamato nel ricorso si riferisce alla possibilità di effettuare varianti in corso d'opera in relazione a progetti approvati. Pertanto, si ritiene non congrua la richiesta della Ricorrente;

VISTO il bando il quale, al paragrafo 13 “Procedure operative”, punto V “Istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto”, dispone che nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se (...) *le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati (...)*;

CONSIDERATO che l'impresa ha richiesto in domanda il contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 50,00 KWp. Viceversa, ha realizzato un impianto della potenza di 71,43 KWp;

CONSIDERATO che l'Ufficio istruttore ha determinato in KWp 45,35 il fabbisogno energetico aziendale;

CONSIDERATO che sebbene l'impianto fotovoltaico di KWp 71,43 sia stato realizzato in due sezioni distinte tra loro, queste insistono su un unico contatore e sul medesimo Conto Energia. Di conseguenza, non è possibile individuare in maniera inequivocabile l'impianto a servizio dell'oleificio (richiesto a finanziamento) e l'impianto extra fabbisogno (non richiesto a finanziamento);

VISTA la nota del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura, prot. n. 11326 del 06/06/2012, recante chiarimenti in ordine alla misura 121 e alla misura 123

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

del PSR, la quale al punto 5) prevede che: *“Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria”;*

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4594 del 05/06/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dall'impresa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Atti” del sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4774

DEL 23/09/2014

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba